

## POSSIBILITÀ DI NON SVALUTARE I TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE: PROROGA

### Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.09.2023

- ✓ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023 con il quale è stata estesa per tutto l'esercizio 2023 la facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, alla luce del «permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari».
- ✓ In particolare, secondo il citato decreto, le disposizioni di cui all'art. 45, commi 3-octies e 3-novies, del D.L. 73/2022 (convertito dalla L. 122/2022), «si applicano anche per tutto l'esercizio 2023». Tale norma, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, aveva consentito, nell'esercizio in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore di tale decreto) di non svalutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio.
- ✓ Pertanto, anche nei bilanci 2023 vi sarà la facoltà di valutare i titoli (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi comuni di investimento, ecc.) iscritti nell'attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatto salvo il caso in cui si sia in presenza di perdite di carattere durevole. In questo modo è dunque possibile evitare la svalutazione.
- ✓ La facoltà è concessa ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Le modalità applicative per le imprese diverse da quelle del settore assicurativo sono disciplinate dal documento interpretativo OIC 11.
- ✓ In nota integrativa occorre esporre le modalità con cui la società si è avvalsa della deroga. Inoltre, deve essere indicata la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio e il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati, unitamente ai motivi per i quali la perdita è ritenuta essere non durevole.
- ✓ Infine, nel caso ci si avvalga della facoltà in parola, è necessario destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in bilancio e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento (pari alla mancata svalutazione), al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili dell'esercizio siano di importo inferiore a quello di tale differenza la riserva deve essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

